

LOMBARDIA CONCRETA

AVVISO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE EX ART. 107 DEL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO, O ANCHE TUB) PER L'ACCESSO AL "FONDO PLAFOND A COPERTURA RISCHI PER GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO" DI CUI ALLA DGR X/986 DEL 29 NOVEMBRE 2013

INDICE

1. FINALITÀ
2. DEFINIZIONI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. L'INTERVENTO FINANZIARIO
5. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA GARANZIA E SOGGETTI ESCLUSI
6. REGIME DI AIUTO
7. CONFIDI CHE POSSONO ACCEDERE AL PLAFOND
8. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 - 8.1 Fase 1: accreditamento del Confidi alle risorse del Fondo
 - 8.1.1 Cause di inammissibilità
 - 8.1.2 Attività istruttoria ed accreditamento del Confidi
 - 8.2 Fase 2: concessione ed erogazione del Fondo
 - 8.2.1 Attività istruttoria delle richieste di concessione ed erogazione del Fondo
9. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
10. ESITI E COMUNICAZIONI
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

APPENDICE 1 - MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO**1. FINALITÀ**

Sostegno al credito, attraverso la concessione di garanzie, a favore delle imprese lombarde del commercio e del turismo che accedono alle risorse del "Fondo per l'abbattimento tassi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in Lombardia in vista di Expo 2015" di cui alla d.g.r. n. 986 del 29 novembre 2013.

Il "Fondo Plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore delle MPMI del settore commercio e turismo", istituito presso Finlombarda S.P.A., che agisce in qualità di gestore delle risorse finanziarie regionali, sarà utilizzato per la costituzione presso i Confidi, iscritti all'elenco speciale ex art. 107 del TUB, che hanno i requisiti di ammissibilità per aderire alla presente iniziativa, di un Fondo pari al 5% delle garanzie rilasciate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi specificamente attribuito:

Agevolazione: agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto viene determinato con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Avviso: presente avviso, con i relativi allegati, che contiene la disciplina del Fondo;

Banche: istituti di credito che hanno aderito all'operatività del "Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in Lombardia in vista di Expo 2015" mediante sottoscrizione del "regolamento operativo", il cui elenco è pubblicato sul sito www.commercio.regione.lombardia.it nonché sul sito internet di Regione Lombardia, sezione bandi e sul sito del Soggetto Gestore (www.finlombarda.it).

Bando: bando per l'accesso al Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in vista di expo 2015

Confidi: soggetti che svolgono in via esclusiva l'attività di concessione delle garanzie in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo grado, iscritti all'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993.

Confidi Accreditato: Confidi accreditato alle risorse del Fondo ai sensi del successivo punto 8.1 ed a seguito di provvedimento regionale.

Finanziamenti: finanziamenti, per i quali viene emessa la garanzia, concessi dalle banche alle imprese, nell'ambito dell'operatività del "Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in Lombardia in vista di Expo 2015" e che beneficiario del relativo contributo in conto interessi. I Finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Natura: qualsiasi forma di finanziamento chirografario o ipotecario a medio-lungo termine, con piano di rimborso (ammortamento);
- b) Durata minima: 24 mesi;
- c) Scopo: realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento qualitativo delle strutture ricettive lombarde alberghiere ed extra-alberghiere, del sistema della ricettività (ristoranti e bar), nonché delle strutture adibite al commercio alimentare al dettaglio, sia a livello strutturale che dei servizi offerti;
- d) Importo minimo: euro 30.000,00 (trentamila/00).

Fondo: fondo per le erogazioni a favore dei Confidi commisurate nella misura del 5% del valore della garanzia rilasciata a copertura delle eventuali perdite derivanti dall'escussione

Fondo Interessi: "Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in Lombardia in vista di Expo 2015" istituito con DGR n. X/986 del 29 novembre 2013 nell'ambito dell'iniziativa "Lombardia Concreta - CONTRIBUTI al CREDITO per il Turismo e l'Accoglienza".

Fondo Plafond: "Fondo plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore Commercio e Turismo" istituito con DGR n. X/986 del 29/11/2013 nell'ambito dell'iniziativa "Lombardia Concreta - CONTRIBUTI al CREDITO per il Turismo e l'Accoglienza".

Imprese: micro, piccole e medie imprese del settore turismo e micro e piccole imprese del settore commercio, ai sensi del Regolamento n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L/214/3 del 09/08/2008, che presentano domanda per accedere al Bando

Referente operativo: soggetto individuato ed autorizzato dal Confidi, nella fase di accreditamento, a ricevere le comunicazioni generate in automatico dal Sistema di procedura informatica e responsabile dell'individuazione dei Responsabili di pratica.

Regolamento de minimis: Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo "all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352 del 24.12.2013).

Responsabili pratica: soggetti responsabili della gestione di una o più Domande e autorizzati all'uso del Sistema di procedura informatica dal Referente operativo del Confidi.

Sistema di procedura Informatica: piattaforma informatica GE.FO. resa disponibile da Lombardia Informatica Spa per la gestione operativa delle fasi informatizzate del presente Avviso. Il Sistema di procedura Informatica è accessibile dai seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" oppure <https://gefo.servizirl.it/>.

Soggetti beneficiari: imprese beneficiarie della garanzia rilasciata dal Confidi a fronte dei Finanziamenti concessi dalle banche.

Soggetto Gestore: Finlombarda S.p.a., incaricata da Regione Lombardia della gestione del Fondo.

Surplus patrimoniale: differenza tra il capitale minimo regolamentare necessario (6% dell' RWA - Risk Weighted Asset) e il patrimonio di vigilanza effettivo

Total capital ratio: rapporto tra totale del patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del Fondo Plafond è di € 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila) che, in base alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale, potrà essere incrementata al fine di poter garantire il maggior numero possibile di richieste di finanziamento in vista di Expo 2015.

4. L'INTERVENTO FINANZIARIO

Regione Lombardia riconosce a favore dei Confidi e nell'interesse delle imprese beneficiarie dell'Agevolazione, la concessione di un Fondo, commisurato nella misura del 5% del valore della garanzia rilasciata a copertura delle eventuali perdite derivanti dall'escussione che potranno essere interamente scaricate a valere sul Fondo così costituito.

Alla chiusura totale dei rapporti di garanzia eventuali residui sul fondo dei Confidi dovranno essere restituiti a Regione Lombardia.

5. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA GARANZIA E SOGGETTI ESCLUSI

Possono beneficiare dell'Agevolazione le imprese ammesse al Contributo sul Fondo interessi di cui al Bando e che sono in possesso dei relativi requisiti.

In aggiunta a quanto previsto dal Bando i beneficiari dell'Agevolazione devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 comma 6 lett. a) del Regolamento (UE) 1407/2013.

Sono escluse dalla presente agevolazione le imprese che rientrano nelle casistiche di esclusione definite dal suddetto Bando.

6. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 18 marzo 2014

Le imprese in difficoltà non sono più escluse dal campo di applicazione del regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis".

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica. L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del citato regolamento possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti de minimis solo se l'importo complessivo non supera il massimale dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Se, invece, si tratta di contributi de minimis concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale previsto nel regolamento 360/2012. I contributi de minimis non possono essere cumulati con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o per la stessa misura di finanziamento del rischio oltre l'importo di aiuto fissato, per la specifica circostanza, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Quando gli aiuti non fanno riferimento a costi specifici sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti.

Per quanto concerne il massimale è prevista una soglia più bassa per gli aiuti alle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, pari a 100.000 euro. Questo massimale non si applica, però, alle imprese che si occupano di trasporto su strada di passeggeri, che vengono assimilate a quelle degli altri settori.

Quando un aiuto è concesso in forme diverse dalla sovvenzione diretta in denaro è necessario riferirsi all'**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**. L'ESL è la base comune in cui le diverse tipologie di incentivazione devono essere convertite ed è calcolata secondo le modalità specificate all'art. 4 del Regolamento 1407/2013.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. CE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis", nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.

Il Confidi si impegna sin d'ora a conformarsi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al citato Regolamento e a calcolare l'ESL secondo quanto previsto dal Regolamento.

7. CONFIDI CHE POSSONO ACCEDERE AL FONDO PLAFOND

Possono accedere alle risorse del Fondo Plafond i Confidi che, alla data di presentazione della domanda di accreditamento, rispondono ai seguenti requisiti:

1. essere iscritti all'elenco di cui all'art. 107 del TUB;
2. avere sede operativa in Lombardia;
3. avere un Total capital ratio (Totale patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) uguale o superiore al 9%;
4. avere un surplus patrimoniale, inteso come differenza tra il capitale minimo regolamentare necessario (6% dell' RWA - Risk Weighted Asset) e il patrimonio di vigilanza effettivo, uguale o superiore ad € 5.000.000,00.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere dichiarati dal rappresentante legale, alla situazione contabile del 31 dicembre 2013. La situazione deve trovare conferma nel bilancio una volta approvato pena la decadenza del beneficio.

8. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

8.1 Fase 1: accreditamento del Confidi alle risorse del Fondo

La domanda di accreditamento costituisce piena accettazione del contenuto del presente Avviso.

La domanda di accreditamento, sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalla documentazione successivamente indicata, potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente "Avviso sul BURL" e sino al 30 settembre 2014.

La domanda, dovrà essere indirizzata a: Finlombarda S.p.a. - Via Taramelli 12 - 20124 Milano, e dovrà riportare sulla busta contenente la documentazione richiesta, la denominazione del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "Domanda di accreditamento Fondo Plafond".

- a) La domanda potrà essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità: servizio postale, con raccomandata a/r;
- b) servizio di corriere espresso;
- c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte dello sportello del protocollo di Finlombarda.

Nel caso di trasmissione a mezzo posta, non sarà presa in considerazione la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante.

A prescindere dalle modalità utilizzate per l'invio della domanda faranno fede la data e l'ora del protocollo.

Le domande di accreditamento, corredate da marca da bollo per istanze alla Pubblica Amministrazione del valore vigente alla data di presentazione della domanda (attualmente pari ad euro 16,00) devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello di domanda di accreditamento di cui all'allegato 1 al presente avviso.

La domanda di accreditamento è comprensiva delle dichiarazioni rese dal Legale rappresentante del Confidi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti:

- a) l'iscrizione del Confidi all'elenco di cui all'art. 107 del TUB;
- b) il possesso di almeno una sede operativa in regione Lombardia;
- c) la sussistenza, al 31 dicembre 2013, dichiarata dal rappresentante legale, di un Total capital ratio (Totale patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) uguale o superiore al 9%, nonché di un surplus patrimoniale, inteso come differenza tra il capitale minimo regolamentare necessario (6% dell' RWA - Risk Weighted Asset) e il patrimonio di vigilanza effettivo, uguale o superiore ad € 5.000.000,00.

Alla domanda di accreditamento dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
- b) foglio informativo "garanzia";
- c) modulo di identificazione, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 4 del d.lgs. n. 231/2007, per gli intermediari bancari e finanziari;
- d) dichiarazione per il rilascio del DURC come previsto dall'art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183.

8.1.1 Cause di inammissibilità

Sono cause di inammissibilità della domanda di accreditamento:

- a) la presentazione di una domanda di accreditamento con una modalità diversa dall'elenco tassativo indicato al punto 8.1;
- b) la presentazione di una domanda di accreditamento incompleta rispetto alle informazioni richieste nel modello di cui all'allegato 1;
- c) la mancanza della documentazione da allegare alla domanda di accreditamento indicata al punto 8.1.

8.1.2 Attività istruttoria ed accreditamento del Confidi

L'attività istruttoria sarà svolta dal Soggetto Gestore, sulla base delle autodichiarazioni di cui alla domanda di accreditamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

A tal fine farà fede la data del protocollo di Finlombarda.

Gli esiti saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento, di cui al successivo punto 13 per l'assunzione degli atti di propria competenza relativi all'esito delle domande di accreditamento. I Confidi accreditati e quelli esclusi anche per le cause di inammissibilità di cui al punto 8.1.1. riceveranno apposita comunicazione tramite il Soggetto Gestore.

I Confidi accreditati alle risorse del Fondo saranno inseriti in uno specifico elenco che verrà fornito a tutte le banche che avranno aderito all'operatività del Fondo Interessi, nonché pubblicato sui seguenti siti internet: www.commercio.regione.lombardia.it e www.finlombarda.it (nella pagina dedicata all'iniziativa nell'ambito della sezione "Finanziamenti e servizi").

Nel caso di inammissibilità della domanda per le cause indicate al punto 8.1.1, il Confidi potrà presentare una nuova domanda di accreditamento.

L'accREDITAMENTO del Confidi al Fondo Plafond non comporta alcun vincolo all'erogazione delle risorse. L'erogazione, infatti, è subordinata al rilascio delle garanzie ed alla effettiva erogazione del Finanziamento secondo quanto definito al punto 8.2..

8.2 Fase 2: concessione ed erogazione del Fondo

I Confidi accreditati potranno presentare una o più domande per l'assegnazione delle risorse del Fondo Plafond, sulla base delle garanzie deliberate a supporto dei Finanziamenti erogati dalle banche a favore delle Imprese ammesse al Contributo sul Fondo Interessi.

Trimestralmente i Confidi potranno presentare la domanda di concessione ed erogazione delle risorse del Fondo mediante il Sistema di procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 aprile 2014. Alle domande inoltrate in formato elettronico sul Sistema di procedura informatica Ge.F.O. viene assegnato in automatico il numero di codice progetto e la data di invio elettronico. Le domande devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da suo delegato.

In caso di esaurimento delle risorse del Fondo Interessi la Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario emette un comunicato di chiusura del Bando, pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e di conseguenza non sarà più possibile accedere al Fondo Plafond. Il Referente operativo autorizzato dal Confidi accreditato dovrà registrarsi sul Sistema di procedura informatica, inserendo nell'apposita maschera "Nome", "Cognome", "Codice fiscale" e "indirizzo e-mail". Confermando questi dati il sistema invierà automaticamente all'indirizzo mail indicato le credenziali di accesso. Per poter operare correttamente, il Referente operativo del Confidi accreditato dovrà fornire all'Unità Organizzativa regionale l'elenco degli utenti specificando: nome, cognome, codice fiscale, id utente (codice numerico contenuto nella mail di registrazione) e il ruolo assegnato (Referente o Responsabile di pratica). Una volta avuto il riscontro dell'effettiva abilitazione, il Referente operativo del Confidi accreditato potrà operare nel Sistema di procedura informatica. I Confidi accreditati utilizzeranno tale sistema a doppia chiave di accesso (ID rilasciata dal sistema informatico e Password) come unica modalità di inoltro, sottoscrizione, protocollazione e comunicazione dei dati riconoscendo pertanto come effettivamente presentate dallo stesso Confidi accreditato le domande inviate mediante tale modalità, veritieri i dati in esse contenuti

Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 18 marzo 2014

e valide le dichiarazioni rilasciate.

Il Confidi accreditato trasmette le domande per l'assegnazione delle risorse del Fondo Plafond e i relativi allegati al Soggetto Gestore per mezzo del Sistema informatico accedendo al sito <https://gefo.servizirl.it/>.

La domanda di concessione ed erogazione del Fondo, corredata da una marca da bollo per istanze alla pubblica amministrazione assoluta in modo virtuale del valore vigente alla data di presentazione della Domanda (attualmente pari ad €.16,00), comprensiva delle dichiarazioni rese dal Legale rappresentante del Confidi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ivi inclusa quella inerente le garanzie emesse a fronte dei Finanziamenti erogati, contiene l'elenco delle garanzie emesse nel periodo di riferimento della domanda con i dati identificativi dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni finanziarie del Bando, il valore della garanzia rilasciata e il relativo costo.

Se la sottoscrizione digitale avviene da parte di un soggetto delegato dal legale rappresentante, la domanda di concessione ed erogazione del Fondo deve essere corredata dal modello di procura e dalla copia del documento di identità del legale rappresentante.

L'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito: i circuiti abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.

8.2.1 Attività istruttoria delle richieste di concessione ed erogazione del Fondo

L'attività istruttoria sarà svolta dal Soggetto Gestore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

L'intervento del Fondo Plafond sarà pari al 5% del valore delle garanzie rilasciate dal Confidi e per le quali l'istituto di credito abbia già provveduto ad erogare il relativo finanziamento.

Gli esiti saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento, di cui al successivo punto 13 per l'assunzione degli atti di propria competenza. Entro 30 giorni dal ricevimento di tali atti da parte di Finlombarda, la stessa provvederà all'erogazione del Fondo a favore del Confidi con le modalità di seguito rappresentate.

L'erogazione del Fondo sarà effettuata al netto della ritenuta d'acconto del 4%, se dovuta ai sensi del DPR 600/73, ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche in materia di regolarità contributiva e di quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni dei pagamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00), laddove applicabili.

9. OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI CONFIDI

La garanzia rilasciata dai Confidi dovrà essere commisurata alla durata ed all'importo del Finanziamento.

La garanzia, non superiore al 50%, potrà essere emessa a valere sul patrimonio del Confidi o anche su fondi monetari.

Il Confidi si impegna:

- a) a trasferire integralmente il vantaggio derivante dall'ottenimento del Fondo sul costo (*pricing*) praticato alle imprese, includendo in tale costo: spese di istruttoria, spese di segreteria, commissioni di gestione della garanzia, corrispettivo fidejussorio, versamento a fondo e qualsiasi altra voce rientri nel "pricing", che in ogni caso non potrà essere superiore all'1% annuo dell'importo finanziato;
- b) a pubblicare sul proprio sito internet un foglio informativo "garanzie" contenente gli oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi: quota associativa, eventuale contributo di patrimonializzazione con relative percentuali, spese di istruttoria della pratica, percentuale sul valore nominale della garanzia rilasciata in funzione della durata della stessa e con riferimento alla dimensione dell'impresa rispetto al fatturato, alla tipologia di finanziamento ed all'eventuale controgaranzia rilasciata da altri soggetti ed ogni altro possibile onere ed ad indicare il *pricing* praticato per il rilascio della garanzia in presenza ed in assenza del Fondo di cui al presente intervento;
- c) a comunicare al Soggetto Gestore eventuali modifiche del foglio informativo "garanzie" che dovrà essere nuovamente pubblicato anche sul proprio sito internet;
- d) a verificare, anche mediante autocertificazione resa dall'impresa, il rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 "de minimis" compresi i requisiti di cui all'art. 4 comma 6 lett. a) del Regolamento;
- e) a rilasciare all'impresa beneficiaria la certificazione che attesti il valore dell'Aiuto, in termini di ESL calcolato secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento EU 1407/2013;
- f) ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del "Fondo plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo" ed a collaborare con Regione Lombardia per dare la massima diffusione all'iniziativa anche attraverso i propri strumenti di comunicazione;
- g) ad acconsentire i controlli a campione, ispezioni e accessi, da parte di Regione Lombardia per verificare la corretta attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite.

10. ESITI E COMUNICAZIONI

Sarà cura del Soggetto Gestore informare tempestivamente il Soggetto richiedente, dell'ammissione o meno all'elenco dei Confidi accreditati e dell'ammissione o meno alle risorse del Fondo. Tali comunicazioni potranno essere inviate anche per via telematica e/o a mezzo Sistema informatico

Le risorse del Fondo Plafond verranno concesse fino all'esaurimento delle risorse disponibili e in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse del Fondo Interessi relativo al Bando. Della consistenza del Fondo sarà data informativa ai Confidi mediante il Sistema di procedura informatica GEFO, scaricando apposito report reso all'uopo disponibile.

11. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

Copia integrale del presente Avviso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul seguente sito: www.regione.lombardia.it.

Per eventuali richieste di informazione relative alla compilazione della domanda di accreditamento dei Confidi è possibile contattare il Soggetto gestore al n 02 607441.

Per l'assistenza tecnica alla compilazione informatica on-line delle istanze di assegnazione delle risorse a valere sul Fondo Plafond è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente.

Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia.

Responsabili esterni del Trattamento sono:

- Finlombarda S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante;
- LISPA nella persona del suo legale rappresentante.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

- 3) di possedere, alla data del 31 dicembre 2013, un Total capital ratio (Totale patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) uguale o superiore al 9%, nonché un surplus patrimoniale, inteso come differenza tra il capitale minimo regolamentare necessario (6% dell' RWA - Risk Weighted Asset) e il patrimonio di vigilanza effettivo, uguale o superiore ad € 5.000.000,00.
- 4) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e di impegnarsi ad osservarlo in ogni sua parte;

SI IMPEGNA

1. in caso di concessione del Fondo, ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del "Fondo plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo" di cui alla DGR 986/2013 "Lombardia Concreta"
2. a trasferire integralmente il vantaggio derivante dall'ottenimento del Fondo sul costo (*pricing*) praticato alle imprese, includendo in tale costo: spese di istruttoria, spese di segreteria, commissioni di gestione della garanzia, corrispettivo fidejussorio, versamento a fondo e qualsiasi altra voce rientri nel "pricing", che in ogni caso non potrà essere superiore all'1% annuo dell'importo finanziato;
3. a pubblicare sul proprio sito internet un foglio informativo contenente gli oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi: quota associativa, eventuale contributo di patrimonializzazione con relative percentuali, spese di istruttoria della pratica, percentuale sul valore nominale della garanzia rilasciata in funzione della durata della stessa e con riferimento alla dimensione dell'impresa rispetto al fatturato, alla tipologia di finanziamento ed all'eventuale controgaranzia rilasciata da altri soggetti ed ogni altro possibile onere ed ad indicare il *pricing* praticato per il rilascio della garanzia in presenza ed in assenza del Fondo di cui al presente intervento;
4. a comunicare al Soggetto Gestore eventuali modifiche del foglio informativo "garanzie" che dovrà essere nuovamente pubblicato anche sul proprio sito internet;
5. a verificare, anche mediante autocertificazione resa dall'impresa, il rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 "de minimis" compresi i requisiti di cui all'art. 4 c. 6 lett. a);
6. a rilasciare all'impresa beneficiaria la certificazione che attesti il valore dell'Aiuto, in termini di ESL calcolato secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento EU 1407/2013;
7. di acconsentire i controlli a campione, ispezioni e accessi, da parte di Regione Lombardia per verificare la corretta attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite.

COMUNICA, INOLTRE

i riferimenti del Referente Operativo dello strumento:

Sig/Sig.ra _____
 Ruolo ricoperto _____
 Ufficio di appartenenza _____
 Tel. _____
 Fax. _____
 e-mail _____
 Via _____
 Cap _____
 Comune _____

Luogo e Data _____

Timbro del Confidi e firma del Legale rappresentante

Si allega:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante
- b) foglio informativo "garanzia" del Confidi
- c) modulo di identificazione, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 4 del d.lgs. n. 231/2007, per gli intermediari bancari e finanziari;
- d) dichiarazione per il rilascio del DURC come previsto dall'art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183.